

## CONDIZIONI GENERALI DI AFFARI (CGA) DI SWISSGARANTA (Versione 01/2024)

1. Swissgaranta Società mutua di assicurazione (di seguito abbreviata in: Swissgaranta) rilascia garanzie di pagamento anticipato, esecuzione, ordinarie, di costruzione o buona esecuzione (come fideiussione solidale ai sensi dell'art. 181 Norma SIA 118/art. 496 CO o come garanzia ai sensi dell'art. 111 CO // di seguito solo «garanzia») per conto del richiedente/appaltatore (di seguito solo «appaltatore») mediante sottoscrizione del relativo certificato di garanzia. Swissgaranta si impegna esclusivamente nei confronti del beneficiario/destinatario della garanzia indicato nel certificato di garanzia (di seguito denominato «committente»).
2. Le informazioni e le specifiche inserite e confermate dall'appaltatore tramite il sito web (interfaccia di ordinazione) sono da intendersi come una richiesta di ordinazione/domanda vincolante rivolta da parte dell'appaltatore a Swissgaranta per la stipula di un contratto (di seguito «richiesta»), previa accettazione delle presenti CGA e presa visione della dichiarazione sulla protezione dei dati e delle informazioni per i clienti riportate nel sito web di Swissgaranta.
3. Swissgaranta può verificare preventivamente la solvibilità dell'appaltatore, richiedere i bilanci annuali e le relazioni delle agenzie di controllo o altra documentazione, esigere garanzie adeguate e subordinare la concessione della garanzia all'esito di tali verifiche e richieste oppure rifiutarla senza indicarne i motivi. Inoltre, Swissgaranta è autorizzata a effettuare un (ulteriore) controllo della solvibilità in qualsiasi momento anche dopo la concessione della garanzia e/o a richiedere ulteriori garanzie oltre al pagamento del premio.
4. Swissgaranta calcola il premio che deve essere corrisposto in anticipo per l'intero periodo di garanzia, in base alla somma di garanzia e all'aliquota di premio da applicare. Oltre al premio, l'appaltatore deve pagare la tassa di bollo federale nella misura stabilita dalla Confederazione.
5. L'appaltatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (diritto di recesso). In questo caso, il certificato di garanzia eventualmente già emesso decadrà.  
  
Se il contenuto del certificato di garanzia non corrisponde agli accordi presi, l'appaltatore e/o il committente devono richiederne la rettifica entro 4 settimane dal ricevimento del documento, altrimenti il contenuto si considera accettato.  
  
L'appaltatore è tenuto ad assistere Swissgaranta per quanto possibile in merito a una revoca regolare e/o a una rettifica della garanzia e a confermare la revoca/la rettifica a Swissgaranta per iscritto e con firma giuridicamente vincolante.
6. Il certificato di garanzia viene emesso sulla base delle informazioni fornite dall'appaltatore nella richiesta e contiene l'impegno di Swissgaranta di assumersi la responsabilità per tutti gli obblighi dell'appaltatore coperti dalla garanzia nella misura della somma di garanzia e del periodo di garanzia concordati.
7. L'appaltatore si impegna a informare Swissgaranta, senza che gli venga espressamente richiesto, in merito a qualsiasi cambiamento sostanziale che possa essere di interesse ai fini della valutazione del credito e/o in generale per l'impegno di garanzia di Swissgaranta.

**L'appaltatore accetta incondizionatamente che il committente possa fornire a Swissgaranta informazioni complete sull'esecuzione del contratto di appalto.**

8. Inoltre, l'appaltatore si impegna a comunicare a Swissgaranta, senza che gli venga espressamente richiesto, se un sinistro e/o l'utilizzo della garanzia si verificano per effetto di ritardi o di prestazioni difettose nell'esecuzione dell'incarico o del contratto di appalto.
9. L'appaltatore si adopera attraverso un lavoro e materiali impeccabili affinché Swissgaranta non sia chiamata a rispondere mediante garanzia.

**Nel caso in cui venga avanzata una rivendicazione nei confronti di Swissgaranta, egli rinuncia espressamente a tutte le opposizioni e obiezioni in merito al motivo, all'entità e alla sussistenza delle rivendicazioni avanzate dal beneficiario della garanzia.**

10. L'appaltatore è tenuto a informare immediatamente per iscritto Swissgaranta su eventuali rivendicazioni avanzate dal committente nei suoi confronti (in particolare se riceve una notifica di difetti di adempimento o una notifica di difetti).

In questo contesto l'appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto a Swissgaranta, in modo dettagliato e motivato, se e in che misura i punti contestati (difetti di adempimento/difetti) siano corretti o meno.

11. I reclami riconosciuti dall'appaltatore devono essere immediatamente corretti a spese dello stesso. I danni conseguenti ad altre parti dell'opera causati da tali interventi di eliminazione dei difetti non sono assicurati.
12. Se il reclamo è o rimane controverso e l'appaltatore è tenuto a dimostrare la conformità al contratto, Swissgaranta può incaricare un esperto a spese dell'appaltatore. Se questo tentativo di mediazione non ha successo, l'appaltatore dovrà rimborsare i costi aggiuntivi sostenuti da Swissgaranta. Eventuali costi per ulteriori procedimenti arbitrali, giudiziari o peritali non saranno a carico di Swissgaranta. L'appaltatore è tenuto a rimborsare a Swissgaranta tutte le spese derivanti dall'impegno di garanzia, compresi i costi, e a manlevare interamente Swissgaranta. Ciò vale in particolare nel caso in cui Swissgaranta venga citata in giudizio direttamente dal beneficiario della garanzia, dal committente o da terzi in virtù di questa garanzia.
13. In caso di rivendicazione, Swissgaranta può chiedere all'appaltatore di avviare immediatamente le misure appropriate per difendersi dalla pretesa. Se l'appaltatore non ottempera alla richiesta, se una richiesta non appare ragionevole dal punto di vista di Swissgaranta o se le misure adottate rimangono infruttuose, Swissgaranta ha il diritto (ma non l'obbligo) di adottare a propria discrezione le misure che ritiene opportune per difendersi dalla rivendicazione a spese dell'appaltatore o di effettuare il pagamento nell'ambito dell'importo della garanzia senza ulteriori esami.
14. Inoltre, Swissgaranta avrà il diritto di retrocessione (regresso) nei confronti dell'Appaltatore a partire dal momento e almeno nella misura in cui Swissgaranta ha effettuato i pagamenti al momento della rivendicazione.

15. L'appaltatore è tenuto a indennizzare integralmente Swissgaranta in relazione ai pagamenti da questa effettuati (regresso) in caso di violazioni degli obblighi previsti dalle presenti CGA da lui commesse e in generale - oltre ai costi (p.es. spese di chiarimento, spese di consulenza e di rappresentanza, spese giudiziarie e di avvocato, costi di sostituzione delle parti ecc.) e al 5% di interessi dalla data di

addebito. **Se l'appaltatore è un consorzio, i singoli membri rispondono in solido nei confronti di Swissgaranta per le spese.**

**16. Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero. Foro competente esclusivo è San Gallo.**